

Allegato "A" al n. 2095 di raccolta

===== "FONDAZIONE PROGETTI DEL CUORE – ENTE DEL TERZO SETTORE" =====

===== **STATUTO** =====

===== **Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede** =====

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 è costituita la "FONDAZIONE PROGETTI DEL CUORE - ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in forma abbreviata, "FONDAZIONE PROGETTI DEL CUORE - ETS".

La Fondazione ha sede in Reggio Emilia alla via Giuseppe Guicciardi n.7 (sette). =====

===== **Articolo 2 - Scopo ed oggetto** =====

La Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro delle infra indicate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche a mezzo di interventi, servizi e prestazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, delle leggi n.328/2000, n.104/1992, n.112/2016 e mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: =====

1) sviluppo di progetti al fine di fornire ad Enti Pubblici ed Enti del Terzo Settore veicoli in comodato gratuito pluriennale, appositamente allestiti per il trasporto di persone con fragilità e qualsiasi altro mezzo, materiale e/o immateriale, per consentire alle persone di muoversi in libertà e partecipare attivamente alla vita della società in cui vivono; =====

2) sviluppo di progetti per la sostenibilità dell'ambiente e di riqualificazione di aree urbane in stato di sofferenza e/o degrado; =====

3) sviluppo di progetti per aiutare le generazioni più giovani a costruire un futuro migliore attraverso percorsi formativi e di sensibilizzazione, organizzando corsi ed eventi di progettazione attiva attraverso percorsi educativi di sensibilizzazione, in relazione particolarmente alla sostenibilità ambientale, alla socialità, all'inclusione; ==

4) promozione di attività, nelle forme consentite dalla legge, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. =====

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi di volontari, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017. =====

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.=====

I volontari saranno iscritti in un apposito Registro, secondo le modalità previste per legge, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. =====

La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017. =====

In via secondaria e strumentale, la Fondazione potrà svolgere "attività diverse" secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art.6, comma 1, CTS.. =====

===== **Articolo 3 - Durata ed esercizi** =====

La Fondazione avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta). ==

Gli esercizi della fondazione avranno inizio il 1° (primo) gennaio e termineranno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro). =

===== **Articolo 4 - Patrimonio** =====

Il Patrimonio della Fondazione è costituito: =====

a) dal fondo di dotazione iniziale pari a 50.000 (cinquantamila) euro;=====

b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dall'organo amministrativo a incremento del patrimonio; =====

c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato a incremento del patrimonio; =====



Mirko Casareto

Valentino Pina
Alessandra Budabelli
Giovanni Delgado
Giovanni Delgado

d) dagli avanzi di gestione trasferiti dai precedenti esercizi; =====
e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.=====

2. La Fondazione finanzia le proprie attività con: =====

a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio; =====

b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione; =====

c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per decisione dell'organo amministrativo; =====

d) eventuali proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse; =====

e) somme provenienti dalle raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 o dalle raccolte fondi pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;=====

f) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 117/2017. =====

Quando risulti che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione. =====

===== **Articolo 5 - Finanziamenti** =====

La Fondazione può altresì ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:=====

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione; =====

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale. =====

===== **Articolo 6 - Organi** =====

Sono organi della Fondazione: =====

===== a) **l'Organo Amministrativo** =====

L'atto istitutivo nomina un primo amministratore unico a tempo indeterminato.=====

Successivamente, l'Organo Amministrativo sarà costituito da un amministratore unico nominato ora per allora nella persona tempo per tempo coincidente:=====

- con l'amministratore unico della società fondatrice, se quest'ultima sarà dotata di un organo amministrativo unipersonale; =====

- con il Presidente del C.d.A. della società fondatrice, se quest'ultima sarà dotata di un organo amministrativo collegiale; =====

- con l'amministratore più anziano della società fondatrice, se quest'ultima sarà dotata di un organo amministrativo pluripersonale non collegiale.=====

L'Organo Amministrativo è preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla normativa applicabile, nonché ad effettuare l'amministrazione della Fondazione.=====

All'Organo Amministrativo compete altresì: =====

- nominare e revocare l'Organo di Controllo e l'eventuale Revisore Legale; =====

- gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;=====
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;=====
- approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno; =====
- deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto; =====
- deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione; =====
- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione. =====

All'Organo Amministrativo spetta la rappresentanza generale dell'ente.=====

Ai membri dell'Organo Amministrativo non spetta alcun compenso per la carica ricoperta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione; =====

===== b) l'Organo di Controllo monocratico=====

L'atto istitutivo nomina un primo Organo di Controllo monocratico a tempo indeterminato.=====

Successivamente, l'Organo di Controllo sarà costituito da un componente unico in possesso dei requisiti previsti dall'art.30, comma 5, CTS e che resterà in carica per tre esercizi. =====

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. =====

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. =====

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

Ai membri dell'Organo di Controllo non spetta alcun compenso per la carica ricoperta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. =====

===== c) il Revisore Legale=====

Esso è nominato dall'organo amministrativo, qualora la sua nomina sia obbligatoria in base alla ricorrenza dei presupposti di legge o qualora l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.=====

La revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. =====

===== **Articolo 7 - Bilancio**=====

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, deve essere redatto, approvato e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017. =====

Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.117/2017, l'Organo Amministrativo dovrà altresì predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il trenta giugno. =====

Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017. =====

===== **Articolo 8 - Divieti di distribuzione** =====

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017. =====

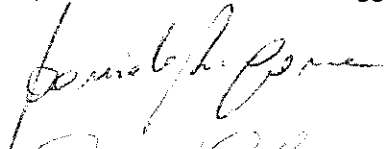
===== **Articolo 9 - Scioglimento** =====

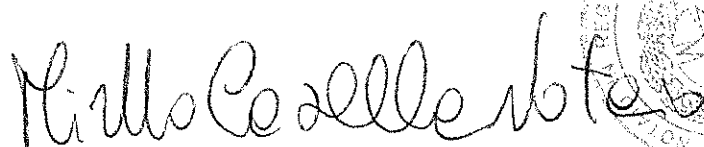
La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile. ===

In caso di estinzione o scioglimento, l'organo amministrativo nomina uno o più liquidatori. Esaurita la procedura di liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale. =====

===== **Articolo 10 - Rinvio** =====

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, s'intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. n. 117/2017 e le altre norme di legge in materia. =====


Enrico D'Amico
Alexandra Bondevalli
Valentina Pevero


Mirko Celli

